



Ministero dell' Istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "R. Franceschi"

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI)

Tel. 02/48402046 – fax 02/48490197

email: miic89000v@istruzione.it;

www.icfranceschi.edu.it

C.F.80104370152

Circolare n. 26
Trezzano s/N, 13/09/2021

A tutto il Personale Docente e ATA
A tutti coloro che prestano servizio nella scuola
Alle Famiglie
Ai fornitori
Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass COVID-19 per tutti gli accessi alle istituzioni scolastiche (Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122)

VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) Vigente al: 11-9-2021

Si comunica che in data 10 settembre è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 122 approvato dal Governo, che ha esteso l'uso della **Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass)** nelle scuole.

Il nuovo provvedimento amplia l'obbligo di possedere la **Certificazione Verde COVID 19** a **chiunque** acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative come era già previsto per il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) quindi compresi i genitori degli alunni.

Il Decreto modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.*

2. **Fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
2. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. **Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica."

La violazione della disposizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (**sanzione pecuniaria** dai 400 ai 1000 euro).

La disposizione **non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Ulteriori informazioni su come ottenere il Green Pass e sulle disposizioni connesse sono reperibili sul sito ufficiale del Governo relativo al Green Pass: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

Modalità di verifica interno ed personale esterno

(comma 4, art 9 ter 1 DL 52/2021)

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica."

Gli addetti alla verifica all'interno dell'Istituto, sono il dirigente e i suoi delegati:

1. Il dirigente scolastico
2. Gli amministrativi addetti al controllo da remoto per il personale scolastico
3. I referenti di plesso
4. I Collaboratori Scolastici delegati dal Dirigente Scolastico

[Informativa privacy](#)

Prime disposizioni

1. Si potrà avere accesso all'istituto solo previa verifica di validità del Green pass
2. Chiunque debba per diverso motivo accedere ai locali della scuola dovrà esserne munito, accompagnatori compresi.
3. Il controllo verrà effettuato all'ingresso della struttura dell'edificio scolastico dal collaboratore addetto alla sorveglianza in entrata, espressamente delegato dal dirigente.
4. I controlli del personale scolastico verranno effettuati anche da remoto, secondo le modalità previste a far data dal 13 settembre 2021, salvo ulteriori indicazioni del Ministero dell'Istruzione
5. Chi dovesse esserne sprovvisto, in assenza di certificato di esenzione, non potrà avere accesso ai locali.

Resta inteso che, stante la situazione fluida della normativa di riferimento alle misure di contenimento del contagio da Sars covid 19 anche in funzione del colore di riferimento delle regioni (o parte di esse) usualmente comunicate nella sera del venerdì, qualsiasi determinazione di Ente superiore sarà immediatamente vigente ed aggiornata al più presto con apposita circolare del Dirigente Scolastico.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessia Maione

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993*